

Il 7 marzo 2001 è entrato in vigore il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

I certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione **in carta semplice e senza necessità dell'autenticazione della firma**. Attraverso questo servizio è possibile comporre automaticamente il proprio certificato compilando on-line i campi predisposti nell'Autocertificazione telematica guidata, oppure prelevare dalla sezione Modulistica i moduli da stampare per una successiva compilazione, realizzati tenendo conto delle varie casistiche.

I certificati sostituibili sono:

- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- appartenenza a ordini professionali
- titolo di studio, esami sostenuti
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestare nel foglio matricolare dello stato di servizio
- non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- qualità di vivente a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Non devono pertanto essere più richiesti i suindicati certificati dagli organi della pubblica amministrazione nonché dai gestori di pubblici servizi, e dai privati che vi consentono.

Fatte salve le eccezioni previste per legge, tutti gli stati, qualità personali o fatti, non compresi nel precedente elenco, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. L'autenticazione della sottoscrizione, di qualsiasi istanza o

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, s'intende soddisfatta, attraverso la sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, o mediante la procedura semplificata, con invio delle medesime, unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. E' necessario procedere all'autenticazione della firma, da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco, se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è presentata a privati ovvero se i predetti atti sono presentati agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori di servizi pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.

La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati documenti:

- certificati medici, sanitari, veterinari
- certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
- brevetti e marchi

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che il dichiarante rende nel proprio interesse, può riguardare anche stati, qualità personali o fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Tale dichiarazione può riguardare anche il fatto che la copia di una pubblicazione, un titolo di studio o di servizio, un documento fiscale che deve essere obbligatoriamente conservato, un atto o documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, è conforme all'originale.

Sono acquisiti d'ufficio gli estratti degli atti di stato civile e i certificati anagrafici necessari per la celebrazione del matrimonio.

Sono sempre acquisiti d'ufficio dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi i certificati relativi a stati, qualità o fatti personali che possono essere autocertificati mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero previa indicazione da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste.

La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. Tale procedura semplificata è esclusa in materia di dichiarazioni fiscali.

L'autocertificazione è consentita anche ai cittadini comunitari, relativamente ai cittadini extracomunitari è ammessa nei confronti di coloro che sono autorizzati a soggiornare in Italia. Tali dichiarazioni possono essere utilizzate limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti attestabili o certificabili da soggetti pubblici.

I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità rilasciato dal medico di base valido per l'intero anno scolastico.

Certificato di residenza

A partire dal 1° Gennaio 2012 (ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183) le pubbliche amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc.) e i privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere nè accettare certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.

Tali Enti, infatti, devono acquisire d'ufficio i dati e le informazioni di interesse.

Pertanto tutti i certificati verranno rilasciati con la seguente indicazione: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Il **certificato di residenza** attesta la dimora abituale di una persona o di una famiglia presso un determinato indirizzo.

Requisiti

Essere residenti nel Comune di Tiana.

Alle persone emigrate o cancellate viene rilasciato il certificato di residenza storico, alla data della emigrazione o della cancellazione.

Cittadini stranieri

Per i cittadini stranieri è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di soggiorno è scaduto è necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi documenti non si può ottenere quanto richiesto.

Validità

Il certificato di residenza è valido sei mesi.

Può avere valore anche successivamente, se l'utente dichiara in calce al certificato che le informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.

Certificato di stato di famiglia

A partire dal 1° Gennaio 2012 (ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183) le pubbliche amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc.) e i privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere nè accettare certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.

Tali Enti, infatti, devono acquisire d'ufficio i dati e le informazioni di interesse.

Pertanto tutti i certificati verranno rilasciati con la seguente indicazione: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Il **certificato di stato di famiglia** riporta la composizione della famiglia anagrafica, cioè: "un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, abitualmente coabitanti e dimoranti nello stesso Comune" anche se nel certificato non vengono indicati i vincoli di parentela.

Una famiglia può essere costituita anche da una sola persona.

Requisiti

Essere residenti nel Comune di Tiana.

Lo stato di famiglia può essere richiesto da chiunque è interessato purchè si conoscano i dati precisi dell'intestatario.

Cittadini stranieri

Per i cittadini stranieri è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di soggiorno è scaduto è necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi documenti non si può ottenere quanto richiesto.

Validità

Lo stato di famiglia è valido per sei mesi.

Può avere valore anche successivamente, se l'utente dichiara in calce al certificato che le informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.

Certificato di esistenza in vita

A partire dal 1° Gennaio 2012 (ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183) le pubbliche amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc.) e i privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere nè accettare certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.

Tali Enti, infatti, devono acquisire d'ufficio i dati e le informazioni di interesse.

Pertanto tutti i certificati verranno rilasciati con la seguente indicazione: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"

Il certificato di esistenza in vita attesta che l'intestatario è vivente.

Requisiti

Essere residenti nel Comune di Tiana.

Cittadini stranieri

Per i cittadini stranieri è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di soggiorno è scaduto è necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi documenti non si può ottenere quanto richiesto.

Validità

Il certificato di esistenza in vita ha validità per sei mesi.

Può avere valore anche successivamente, se l'utente dichiara in calce al certificato che le informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.

Certificato di godimento dei Diritti Politici

A partire dal 1° Gennaio 2012 (ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183) le pubbliche amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc.) e i privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere nè accettare certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.

Tali Enti, infatti, devono acquisire d'ufficio i dati e le informazioni di interesse.

Pertanto tutti i certificati verranno rilasciati con la seguente indicazione: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Il certificato di godimento dei diritti politici attesta la qualità di elettore del cittadino, in quanto iscritto nelle liste elettorali del Comune.

Requisiti

Essere residenti nel Comune di Tiana.

Essere cittadino italiano.

Validità

Il certificato di godimento dei diritti politici ha validità sei mesi.

Può avere valore anche successivamente, se l'utente dichiara in calce al certificato che le informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche.

Dichiarazione di cambio di residenza

Dal 9 maggio 2012 sono entrate in vigore le nuove modalità per le dichiarazioni anagrafiche previste dal Decreto Legge 9 febbraio 2012 n° 5, art. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n° 35. Tali dichiarazioni anagrafiche sono:

- Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune
- Dichiarazione di residenza con provenienza dall'estero
- Dichiarazione di cambiamento nell'ambito dello stesso comune (cambio di indirizzo)

Presentazione della dichiarazione

Occorre presentare la dichiarazione compilando la **modulistica ministeriale** (vedi modulistica)

Nota : Occorre compilare il modulo correttamente, chiaramente e completamente in tutti i campi obbligatori contrassegnati con asterisco (*).

In caso contrario la dichiarazione non darà luogo al cambio di residenza.

Indicare l'indirizzo esatto e completo del numero civico, del numero interno dell'abitazione e dell'eventuale scala.

Cambio di residenza con provenienza da altro comune o con provenienza dall'estero

E' possibile presentare la dichiarazione attraverso una delle seguenti modalità:

- per raccomandata A/R da spedire al seguente indirizzo : Comune di Tiana, Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe, vico IV Nazionale 1
- per fax da inviare al n. 0784/69200
- per via telematica (specificando nell'oggetto "iscrizione anagrafica") ai seguenti indirizzi:
e-mail: demografici.tiana@tiscali.it
pec: protocollo@pec.comune.tiana.nu.it

- di persona all'Ufficio dell'Anagrafe .

Cambio di indirizzo nell'ambito dello stesso comune

E' possibile presentare la dichiarazione attraverso una delle seguenti modalità:

- per raccomandata A/R da spedire al seguente indirizzo : Comune di Tiana, Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe, vico IV Nazionale 1
- per fax da inviare al n. 0784/69200
- per via telematica (specificando nell'oggetto "iscrizione anagrafica") ai seguenti indirizzi:
e-mail: demografici.tiana@tiscali.it
pec: protocollo@pec.comune.tiana.nu.it

- di persona all'Ufficio dell'Anagrafe .

Nota: La trasmissione telematica può essere fatta:

- inviando (tramite il proprio indirizzo di posta elettronica) la copia della richiesta recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante (il modulo di richiesta deve essere firmato e poi acquisito tramite scanner)
- inviando la dichiarazione sottoscritta dal dichiarante con firma digitale
- inviando la dichiarazione tramite la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune

Documentazione

- documento di riconoscimento in corso di validità
- passaporto per i cittadini extracomunitari

- per i cittadini comunitari, oltre al documento di riconoscimento, è necessario presentare eventuale documentazione prevista dalla normativa a seconda del titolo in base al quale effettuano la richiesta (lavoro subordinato/autonomo, motivi di studio, ricongiungimento familiare)

- per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea la documentazione indicata nell'Allegato A

- per i cittadini appartenenti all'Unione Europea la documentazione indicata nell'Allegato B

Attenzione: i cittadini di Svizzera, Norvegia, Islanda, Repubblica di San Marino e Liechtenstein sono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea.

I cittadini extracomunitari familiari di cittadini comunitari devono seguire procedure diverse (vedi Approfondimenti sul web).

Tempi di procedimento

La registrazione della dichiarazione anagrafica, da parte dell'Ufficio Anagrafe, avviene **nei due giorni lavorativi successivi** alla ricezione della stessa e il richiedente potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate. Dalla data della dichiarazione il cittadino può usufruire delle autocertificazioni previste dal D.P.R., 445/2000.

Entro i successivi **45 giorni**, dopo l'accertamento dei requisiti, senza che l'Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto (silenzio - assenso, art. 20 leg41/1990), la nuova residenza si considererà confermata.

Qualora la dichiarazione risulti non corrispondente alla situazione di fatto, l'anagrafe provvederà, previo preavviso di rigetto, ad annullare la nuova posizione anagrafica ripristinando con effetto retroattivo quella precedente. L'Ufficio provvederà a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all'autorità di pubblica sicurezza.

Informazioni utili

- Occorre presentare la dichiarazione di residenza o di cambio di indirizzo entro **venti giorni** dalla data trasferimento da qualsiasi componente del nucleo familiare, purchè maggiorenne, I componenti maggiorenni del nucleo familiare devono comunque sottoscrivere il modulo di richiesta.

- in caso di coabitazione, deve essere indicato il nominativo di chi già occupa l'appartamento, al quale il Comune trasmetterà un avvio di procedimento della dichiarazione di residenza presso la sua abitazione

- se il nucleo familiare si è trasferito in un'abitazione dove sono già residenti altre persone e sussistono rapporti di parentele, affinità, matrimonio, convivenza, adozione, etc. con almeno una di loro, la persona o le persone entrano automaticamente nello stesso stato di famiglia

- **Cambio di indirizzo sulla patente:** è necessario che i dati della patente e delle targhe dei veicoli siano esatti e leggibili poichè in caso di errore il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti potrebbe non aggiornare correttamente la banca dati e non trasmettere la variazione dell'indirizzo sui documenti relativi. La comunicazione dei dati delle patenti e veicoli intestati deve avvenire contestualmente alla dichiarazione di cambio di residenza. In caso contrario, la comunicazione non potrà più essere inviata al Ministero dall'ufficio anagrafe ma dal diretto interessato all'Ufficio Motorizzazione

Il **Ministero dei Trasporti** spedisce al cittadino il **tagliando adesivo** con il nuovo indirizzo che dovrà essere applicato sulla **carta di circolazione**. Nel frattempo occorre conservare unitamente alla carta di circolazione le fotocopie della ricevuta del modulo.

Se il cittadino non riceve l'apposito tagliando entro **180 giorni** deve rivolgersi al numero verde **800 - 232323**.

Riferimenti Normativi

Decreto legge 9 febbraio 2012 , n. 5 , convertito in legge il 4 aprile 2012, n. 35 (art. 5)

D.P.R. 445/2000

Legge 241/1990 art.20, art. 75 e 76

Cambio di indirizzo sulla patente e sulla carta di circolazione

All'atto della dichiarazione di cambio di residenza occorre compilare sul modulo, per ogni componente della famiglia in possesso di patente di guida, i dati relativi alla patente ed alle targhe dei veicoli intestati alle persone che trasferiscono la residenza.

E' necessario che i dati siano esatti e leggibili poichè in caso di errore il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti potrebbe non aggiornare correttamente la banca dati e potrebbe non trasmettere la variazione dell'indirizzo sulla carta di circolazione.

La comunicazione dei dati relativi alle patenti e ai veicoli intestati deve essere contestuale alla dichiarazione di cambio di residenza per essere inviata dall'Ufficio Anagrafe.

In caso contrario la comunicazione potrà essere fatta dal diretto interessato all'Ufficio Motorizzazione.

Il Ministero dei Trasporti spedisce al cittadino il tagliando adesivo con il nuovo indirizzo che dovrà essere applicato sulla carta di circolazione. Nel frattempo occorre conservare unitamente alla carta di circolazione le fotocopie della ricevuta del modulo.

Se il cittadino non riceve l'apposito tagliando entro **180 giorni** deve rivolgersi al numero verde **800 - 232323**.

Per i **cittadini stranieri** è necessario esibire il permesso di soggiorno. Se il permesso di soggiorno è scaduto, è necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo.

Senza questi documenti non si può ottenere quanto richiesto (legge 15/7/2009 n. 94).

Note

Nel caso in cui il cambio di residenza sia avvenuto prima del 30/09/1995 e l'interessato non abbia provveduto a dichiarare la patente, bisogna rivolgersi all'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) - Ufficio Patenti.

Chi non ha dichiarato la targa deve rivolgersi alla Motorizzazione Civile.

Chi è interessato ad avere la Carta d'Identità deve presentarsi personalmente in una delle sedi dell'Anagrafe. Ai cittadini residenti (oppure iscritti all'AIRE di Tiana) viene rilasciata immediatamente.

Durata

La Carta d'Identità ha la durata di **dieci anni** dalla data del rilascio (a partire dal 26 giugno 2008).

Le carte rilasciate dal 26 giugno 2003 al 25 giugno 2008 hanno diritto a una proroga per altri cinque anni. Per ottenerla il cittadino deve recarsi all'Anagrafe del Comune di residenza prima della scadenza della carta, per farsi mettere un timbro che attesta la proroga della validità.

La proroga della validità non è un obbligo; in alternativa il cittadino può richiedere una nuova carta di identità.

Da febbraio 2012 la nuova normativa riconosce la scadenza della carta d'Identità nella data del compleanno successivo ai 10 anni trascorsi dalla data del rilascio.

Requisiti

Residenza nel Comune di Tiana

Per i cittadini residenti in un altro Comune (o iscritti all'AIRE di un altro Comune) occorre compilare una richiesta; l'Anagrafe provvede a chiedere il nulla-osta al Comune di residenza (o di iscrizione all'AIRE); occorre quindi attendere la risposta (solitamente alcuni giorni).

Documentazione

- Tre fotografie formato tessera, recenti, a capo scoperto, uguali tra di loro.
- Carta d'Identità anche se scaduta da non più di un anno, che va sempre riconsegnata all'Ufficio, oppure un documento di riconoscimento in corso di validità, e cioè non scaduto.

Per essere identificati:

- carta d'identità scaduta anche se di altro comune (sempre che la persona sia riconoscibile)
- passaporto, patente di guida, porto d'armi, tessere ministeriali, libretti di pensione con foto, permesso provvisorio di guida con fotografia rilasciato dalla Questura (valido fino al ricevimento del duplicato della patente di guida)
- se l'interessato non possiede alcuno dei documenti sopra elencati si procederà all'identificazione d'ufficio (tramite cartellino d'archivio con fotografia); in questo caso il rilascio del documento d'identità non sarà immediato; l'ufficio si riserva di chiedere la presenza di due testimoni anche parenti del richiedente, che abbiano un documento di riconoscimento valido qualora l'identificazione d'ufficio non sia possibile

- In caso di furto o smarrimento, copia e relativa fotocopia della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Carta di identità per cittadini italiani maggiorenni

La carta d'identità è il documento attestante l'identità di un soggetto può essere rilasciata senza limite di età.

Requisiti

Residenza nel Comune di Tiana.

Per i cittadini residenti in un altro Comune (o iscritti all'AIRE di un altro Comune) occorre compilare una richiesta; l'Anagrafe provvede a chiedere il nulla-osta al Comune di residenza (o di iscrizione all'AIRE); occorre quindi attendere la risposta (solitamente alcuni giorni).

Validità

La carta d'identità ha la durata di 10 anni dalla data del rilascio.

Requisiti

Residenza nel Comune di Tiana.

Per i cittadini residenti in altro Comune occorre compilare una richiesta; l'anagrafe provvede a chiedere il nulla-osta al comune di residenza, occorre quindi attendere la risposta.

Documentazione

- Tre fotografie del minore in formato tessera, recenti, a capo scoperto, uguali tra di loro
- In caso di furto o smarrimento, copia della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza
- Carta d'Identità anche se scaduta che va sempre riconsegnata all'ufficio.

Costo

Rilascio carta d'identità euro 5.70

Rilascio carta d'identità in caso di smarrimento euro 11.40

Rilascio carta d'identità in caso di deterioramento euro 11.40

Validità per l'espatrio

Sulla carta d'identità valida per l'espatrio non compare nessuna dicitura particolare; al contrario, nella carta d'identità non valida per l'espatrio compare la dicitura: "non valida per l'espatrio".

Quando si rinnova

Alla scadenza: a partire da 180° giorno prima della scadenza

Per smarrimento o furto: occorre fare la denuncia presso la Questura o i Carabinieri. Si deve essere a conoscenza del numero della carta d'identità smarrita, lo stesso può essere richiesto all'Anagrafe.

Per deterioramento: occorre portare all'anagrafe la carta d'identità deteriorata, oltre alla documentazione richiesta per il rilascio

Normativa

Regio Decreto 06.05.1940 n. 635 articoli 288 - 294

Legge 18.02.1963 n. 224
Decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1965 n. 1656
Legge 21.11.1967 n. 1185
Legge 04.04.1977 n. 127
Decreto del Presidente della Repubblica 06.08.1974 n. 649
Legge 28.02.1990 n. 39 articolo 6
Legge 15.05.1997 n.127

Carta di identità per cittadini italiani minorenni

La carta d'identità è il documento attestante l'identità di un soggetto può essere rilasciata senza limite di età.

Requisiti

Residenza nel Comune di Tiana.

Per i cittadini residenti in un altro Comune (o iscritti all'AIRE di un altro Comune) occorre compilare una richiesta; l'Anagrafe provvede a chiedere il nulla-osta al Comune di residenza (o di iscrizione all'AIRE); occorre quindi attendere la risposta (solitamente alcuni giorni).

Validità

La carta d'identità rilasciata ai **minori di 3 anni** ha validità 3 anni.

La carta d'identità rilasciata ai minori di età compresa fra i **3 ed i 18 anni** ha validità **5 anni**.

La nuova normativa riconosce la scadenza della carta d'Identità nella data del compleanno successivo ai 3 anni e ai 5 anni trascorsi dalla data del rilascio che è riportata nella quarta facciata del documento.

Documentazione

- Tre fotografie del minore in formato tessera, recenti, a capo scoperto, uguali tra di loro
- In caso di furto o smarrimento, copia e relativa fotocopia della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza
- Per i minori sotto tutela: occorre la presenza del tutore che deve esibire la documentazione riguardante la tutela
- Quando manca l'autorizzazione di un genitore serve l'autorizzazione del Giudice Tutelare

Per il rilascio della carta di identità per un cittadino minorenni **il minore deve presentarsi** presso gli Uffici d'Anagrafe accompagnato da:

- per il rilascio della **carta d'identità valida all'espatrio** occorre l'**atto di assenso firmato da entrambi i genitori** (il modulo è scaricabile in allegato o ritirabile presso tutte le sedi d'anagrafe) che deve essere consegnato all'Ufficiale d'Anagrafe.
Nel caso uno dei genitori sia assolutamente impossibilitato a presentarsi il cittadino minorenni può presentarsi accompagnato da un solo genitore munito di documento di riconoscimento valido e dell'atto di assenso firmato dal genitore assente con allegata fotocopia della carta d'identità del genitore assente.
- per il rilascio della **carta d'identità non valida all'espatrio** il cittadino minorenni deve presentarsi in una sede dell' Anagrafe accompagnato da almeno un genitore (o esercente la potestà) munito di documento d'identità valido.

Carta di identità per cittadini stranieri

Chi è interessato ad avere la Carta d'Identità deve presentarsi personalmente in una delle sedi dell'Anagrafe.

Ai cittadini stranieri non può essere rilasciata una Carta di Identità valida per l'espatrio.

Durata

- La carta d'identità può essere rilasciata senza limite di età.
- La carta d'Identità ha la durata di dieci anni dalla data del rilascio (a partire dal 26 giugno 2008), e viene rilasciata immediatamente.
Le carte rilasciate dal 26 giugno 2003 al 25 giugno 2008 hanno diritto a una proroga per altri cinque anni. Per ottenerla il cittadino deve recarsi all'Anagrafe del Comune di residenza prima della scadenza della carta, per farsi mettere un timbro che attesta la proroga della validità.
La proroga della validità non è un obbligo; in alternativa il cittadino può richiedere una nuova carta di identità.
Da febbraio 2012 la nuova normativa riconosce la scadenza della carta d'Identità nella data del compleanno successivo ai 10 anni trascorsi dalla data del rilascio.
- La carta d'identità rilasciata ai minori di 3 anni ha validità 3 anni.
- La carta d'identità rilasciata ai minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni ha validità 5 anni.

Requisiti

Occorre essere residenti nel Comune di Tiana.

Documentazione

- Tre fotografie formato tessera, recenti, a capo scoperto, uguali tra di loro
- Carta d'Identità ancora valida (se esiste), che va sempre riconsegnata all'Ufficio
 - oppure il passaporto
 - oppure la Carta di Soggiorno entro i cinque anni dal rilascio
 - oppure, per i cittadini dell'Unione Europea, la carta di identità del loro Paese
 - oppure, se l'interessato non possiede documenti, occorre la presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti del richiedente, che abbiano un documento di riconoscimento valido
- In caso di furto o smarrimento, copia e relativa fotocopia della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza
- Per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno o carta di soggiorno
 - oppure, per chi ha il permesso in corso di rinnovo, la ricevuta dell'ufficio postale
 - oppure, in caso di furto o smarrimento, copia della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza, e ricevuta rilasciata dall'ufficio postale

Per l'identificazione è necessario presentare:

- carta d'identità scaduta anche se di altro comune (sempre che la persona sia riconoscibile)
- oppure il passaporto
- oppure la Carta di Soggiorno entro i cinque anni dal rilascio

- oppure, per i cittadini dell'Unione Europea, la carta di identità del loro Paese
- oppure patente di guida

Cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari iscritti come residenti ai sensi della circolare n.16 del 2 aprile 2007 possono avere la Carta di Identità anche se non hanno ancora il permesso di soggiorno.

Solo nei casi di furto, smarrimento o deterioramento di una Carta d'Identità ancora valida e rilasciata dal Comune di Tiana è possibile avere una Carta nuova senza bisogno di produrre un documento di riconoscimento o di essere accompagnato da testimoni;

Minorenni

I minorenni devono presentarsi all'Anagrafe con la documentazione richiesta e devono essere accompagnati da un genitore che abbia con sè un documento di riconoscimento e il permesso di soggiorno.

Iscrizione all'AIRE e rilascio di certificati

L'AIRE è l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero.

Chi può iscriversi

L'iscrizione può essere effettuata:

- per trasferimento della residenza dal Comune di Tiana all'estero per un periodo superiore ai 12 mesi (ad eccezione dei lavoratori stagionali);
- per trasferimento dall'AIRE di altro Comune se l'interessato ne fa domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o residenti nel Comune di Tiana;
- a seguito della registrazione, presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Tiana, dell'atto di nascita avvenuta all'estero;
- per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persone residenti all'estero.

Come iscriversi

Il cittadino italiano residente all'estero deve iscriversi all'AIRE:

Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all'estero per un periodo superiore a dodici mesi, deve dichiarare il trasferimento direttamente al Consolato.

Prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il modulo in allegato specificando l'indirizzo di trasferimento all'estero ma è obbligatorio presentarsi al consolato italiano entro 90 giorni dall'espatrio per confermare il trasferimento.

Il modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato all'ufficio anagrafico del comune ove il richiedente risiede, ovvero inviato per raccomandata, per fax o per via telematica:

- per raccomandata A/R da spedire al seguente indirizzo : Comune di Tiana, Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe, vico IV Nazionale 1
- per fax da inviare al n. 0784/69200
- per via telematica (specificando nell'oggetto "iscrizione anagrafica") ai seguenti indirizzi:
e-mail: demografici.tiana@tiscali.it
pec: protocollo@pec.comune.tiana.nu.it
- di persona all'Ufficio dell'Anagrafe .

La trasmissione telematica è consentita mediante una delle seguenti modalità:

- a) dichiarazione sottoscritta dal dichiarante con firma digitale
- b) dichiarazione trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune
- c) acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento di identità del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice

L'iscrizione all'AIRE dà la possibilità di ottenere dei certificati e di esercitare il diritto di voto.

L'iscrizione comporta la cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente.

L'aggiornamento dell'AIRE dipende dal cittadino, che deve comunicare al Consolato i cambiamenti di indirizzo e di stato civile (nascite, matrimoni, divorzi, decessi, ecc.)

Certificati

L'AIRE rilascia agli interessati i seguenti certificati:

- certificato di cittadinanza riferito alla data di iscrizione all'AIRE;
- certificato di stato libero

- certificato di residenza
- certificato di stato di famiglia
- carta d'identità
- godimento dei diritti politici
- certificato di esistenza in vita (di norma questo certificato viene rilasciato dall'autorità consolare competente.)

I certificati vengono rilasciati all'atto della richiesta.

Costo

La carta d'Identità rilasciata come primo rilascio: € 5.70

La Carta d'Identità rilasciata per scadenza o furto : € 5.70

La Carta d'identità rilasciata a cittadini non residenti : € 5.70

La carta d'Identità rilasciata per distruzione o deterioramento: € 11.40

La carta d'Identità rilasciata per smarrimento o variazione dati : € 11.40

Nota

Al cittadino che sia in procinto di trasferirsi all'estero con la sua famiglia si consiglia di richiedere, se non lo possiede già, il "**libretto internazionale di famiglia**".

Questo documento, che è gratuito ed è intestato ai due coniugi, può essere richiesto al momento di sposarsi oppure successivamente anche molti anni dopo, ma sempre ai Servizi Demografici del Comune in cui è stato celebrato o trascritto il matrimonio.

Sul libretto l'Ufficiale dello Stato Civile annota data e luogo del matrimonio, regime patrimoniale e altre future annotazioni concernenti il matrimonio; inoltre luogo e data di nascita degli eventuali figli ed ulteriori annotazioni che li riguarderanno.

Il libretto è valido nella maggior parte degli Stati europei ed è particolarmente utile ai coniugi che trasferiscono la loro residenza all'estero, in quanto evita continue richieste di certificati in Italia: la sua esibizione potrebbe essere utile per contratti di locazione, per le assicurazioni sociali, per iscrizioni scolastiche, etc.

Anche in Italia il libretto può sostituire a tutti gli effetti i certificati e gli estratti per riassunto dell'atto di matrimonio e degli atti di nascita dei figli.

Normativa

Legge 27.10.1988 n. 470

Decreto del Presidente della Repubblica 30.05.1989 n. 323.

Legalizzazione di fotografie

La legalizzazione di fotografia (altrimenti detta autentica o autenticazione) è l'attività con cui si accerta la corrispondenza tra la fotografia ed i dati anagrafici di una determinata persona. Serve per ottenere il rilascio di documenti personali (passaporto, licenze di caccia, licenza di pesca, porto d'armi ecc.).

La legalizzazione può essere fatta dall'Ufficio competente al rilascio dei documenti (Questura, Motorizzazione, ecc.) oppure dall'Anagrafe.

Per ottenere la legalizzazione di foto occorre che si presenti la persona interessata.

Non è necessario né essere italiani né essere residenti.

Documentazione

- una fotografia recente e riconoscibile
- un documento di riconoscimento valido.
- Per i cittadini stranieri è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di soggiorno è scaduto è necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi documenti non si può ottenere quanto richiesto (legge 15/7/2009 n. 94).

Minorenni

I minorenni che non hanno la carta d'identità devono presentarsi con una fototessera e accompagnati da un genitore che abbia un documento valido.

Nota

Oltre che alle Anagrafi, l'interessato può rivolgersi agli Uffici della Pubblica Amministrazione preposti al rilascio del documento (p.es. alla Questura per il Passaporto, ecc.).

Il servizio può essere richiesto a domicilio presentando la richiesta all'ufficio Anagrafe ma è riservato esclusivamente ai cittadini invalidi o con gravi problemi di deambulazione.

Normativa

Legge 15/5/1997, n. 127

Indice

Definizioni	pagina 1
Certificato di residenza	pagina 4
Certificato di stato di famiglia.....	pagina 5
Certificato di esistenza in vita	pagina 6
Certificato di godimento dei Diritti Politici	pagina 7
Dichiarazione cambio di residenza	pagina 8
Cambio di indirizzo sulla patente e sulla carta di circolazione	pagina 11
Carta di identità per cittadini italiani maggiorenni	pagina 13
Carta di identità per cittadini italiani minorenni	pagina 15
Carta di identità per cittadini stranieri.....	Pagina 16
Iscrizione all'AIRE e rilascio di certificati	pagina 18
Legalizzazione di fotografie	Pagina 20